

QUESITO 2

Oggetto: **ELIMINAZIONE OBBLIGO SOPRALLUOGO**

Buongiorno, con la presente a chiedere che venga eliminato l'obbligo del

Testo: Sopralluogo così come indicato dall'art.83 comma 8 D.lgs. n. 50 del 18/04/2016.

Distinti saluti

RISPOSTA 2

Spettabile professionista, in risposta alla sua pregiata del 29.11.2018, si informa che la richiesta non può essere accolta, ed a supporto dell'obbligatorietà di effettuazione del sopralluogo prevista nella lex specialis di gara si cita testualmente la Sentenza del Consiglio di Stato Sez. V, 19 febbraio 2018 n. 1037:

“Se è vero infatti che, come giustamente sottolinea la sentenza, l'art. 79, comma 2, del d. lgs. n. 50 del 2016 prevede che “Quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati, i termini per la ricezione delle offerte, comunque superiori ai termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65, sono stabiliti in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte.”, così che in linea astratta la clausola di cui si discute non può di per sé dirsi contraria alla legge o non prevista dalla legge (fermo restando - si ribadisce che nel caso di specie tale previsione riguarda la fase della gara in senso stretto e non la fase dell'indagine di mercato) non può tuttavia sottacersi che la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che il sopralluogo ha carattere di adempimento strumentale a garantire anche il puntuale rispetto delle ulteriori prescrizioni imposte dalla legge di gara e che l'obbligo di sopralluogo ha un ruolo sostanziale, e non meramente formale, per consentire ai concorrenti di formulare un'offerta consapevole e più aderente alle necessità dell'appalto. L'obbligo di sopralluogo, strumentale a una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi, è infatti funzionale alla miglior valutazione degli interventi da effettuare in modo da formulare, con maggiore precisione, la migliore offerta tecnica (Sez. V, 19 febbraio 2018 n. 1037). E' stato anche sottolineato che l'obbligo per il concorrente di effettuazione di un sopralluogo è finalizzato proprio ad una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi: tale verifica può, dunque, dirsi funzionale anche alla redazione dell'offerta, onde incombe sull'impresa l'onere di effettuare tale sopralluogo con la dovuta diligenza, in modo da poter modulare la propria offerta sulle concrete caratteristiche dei locali (Cons. Stato, VI, 23 giugno 2016 n. 2800).”

Sul punto si vedano anche TAR Napoli, 15.12.2017 n. 5911, T.A.R. Lazio, Sez. III, 12 aprile 2017 n. 4480, T.A.R. Molise, Sez. I, 24 novembre 2016, n.486, nonché il Comunicato del Presidente dell'ANAC 18 luglio 2018 e il bando tipo n. 3 (paragrafo 11) e relative note illustrative e relazione.

QUESITO 3

Oggetto: **RETTIFICA BANDO**

Buongiorno, con la presente ad inviare il Parere ANAC e Regolamento n. 209 del 19/12/2012 riferita alla presenza del Giovane Professionista. Come da Parere ANAC la presenza del Giovane Professionista nel RTP è obbligatorio nei soli Servizi di

Testo: Progettazione e NON nei Servizi di Collaudo, dove tra l'altro per partecipare ai Bandi con importi così elevati viene richiesta l'iscrizione obbligatoria all'Ordine da almeno 10 anni. Pertanto si chiede la rettifica di quanto indicato nel Disciplinare al punto 7.4 Distinti saluti

RISPOSTA 3

Spettabile professionista, in risposta alla sua pregiata del 29.11.2018, si ringrazia della segnalazione la quale consentirà evidentemente di rendere maggiormente chiaro a tutti i "concorrenti" un punto della lex specialis che evidentemente non appare sufficientemente spiegato.

Nel merito la disciplina di gara è stata mutuata dal bando tipo n. 3, si legge nel preambolo che "Il presente Disciplinare-tipo si applica a tutte le procedure aperte bandite dalle Amministrazioni che operano nei settori ordinari per l'affidamento di contratti pubblici di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore ad € 100.000, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Nei settori speciali, il Disciplinare tipo non è vincolante per gli enti aggiudicatori ma è obbligatorio per le amministrazioni aggiudicatrici quando affidano servizi e forniture non connesse con le attività di cui agli articoli da 115 a 121 del Codice."

Ciò premesso il bando tipo n. 3 al paragrafo 7.4 riporta pedissequamente il disposto dell'art. 4, comma 1, secondo capoverso del d.m. 263/2016 che testualmente recita "I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista".

E' evidente che tale disposizione è riferita ai soli appalti di servizi di architettura e ingegneria che abbiano ad oggetto anche l'elaborazione dei diversi livelli della fase progettuale.

Conclusivamente considerato che l'appalto di cui al "casus belli" attiene solamente a servizi di collaudo è evidente che i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari, le aggregazione di rete e le GEIE non sono tenute ad applicare tale disposizione.